

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

Fatture elettroniche immediate con più tempo ma data doppia

 *Il Sole 24 Ore* | 29 ottobre 2018 | p. 16 | di **Benedetto Santacroce**

L'emissione della fattura immediata, che con l'avvento della e-fattura ha sollevato molti problemi applicativi, trova le prime soluzioni normative per rendere più semplice l'adempimento. Il decreto 119/2018 prevede:

un regime transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2019;

una nuova regola generale che partirà dal 1° luglio 2019 e consentirà un'emissione ritardata di 10 giorni della fattura immediata.

l'adeguamento dei termini per la registrazione delle fatture.

Il regime transitorio

Il legislatore, pur non volendo concedere una proroga, offre agli operatori che al 1° gennaio 2019 non saranno ancora in grado di emettere le fatture elettroniche la possibilità di emetterle in ritardo. In particolare, il contribuente potrà emetterle tardivamente senza sanzioni se le emetterà entro la liquidazione relativa al momento di effettuazione dell'operazione.

Al contrario, prevede l'applicazione di una sanzione al 20%, se l'emissione è ritardata alla liquidazione successiva. Un contribuente mensile che effettua un'operazione il 5 gennaio 2019, potrà emettere la fattura elettronica entro il 16 febbraio senza applicazione delle sanzioni ex articolo 6 del Dpr 633/1972. Lo stesso contribuente se, con lo stesso momento di effettuazione emette la fattura entro il 16 marzo, pagherà le sanzioni ex articolo 6 nella misura del 20%. Questo regime transitorio durerà fino al 30 giugno.

Fattura immediata

Con una regola generalizzata che decorre dal 1° luglio 2019 il legislatore tenta di risolvere i problemi creati dall'attuale normativa che prevede l'emissione delle fatture entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione. È stato previsto un margine massimo di 10 giorni, tra il momento di effettuazione dell'operazione e il momento di emissione della fattura.

Se un prestatore riceve un pagamento per servizi resi il 28 agosto 2019, potrà emettere la fattura entro il 7 settembre. Ovviamente dovrà liquidare l'imposta entro il 16 settembre. Per questo l'articolo 11 del Dl 119/2018 prevede che nel caso in cui il momento di effettuazione non coincida con il giorno di emissione della fattura, la fattura dovrà riportare anche il

giorno di effettuazione dell'operazione.

Fattura differita

Per la fatturazione differita, invece, non cambia niente, ma le imprese dovranno abbandonare il diffuso malcostume di “retrodatare” le fatture al 31 del mese precedente. Le fatture collegate, per le cessioni, al Ddt (o per le prestazioni di servizio, a una documentazione idonea a dimostrare l'identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), possono essere emesse entro il 15 del mese successivo all'effettuazione.

La registrazione delle fatture

Per le fatture immediate e per quelle differite la registrazione deve avvenire entro lo stesso termine, cioè entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Al contrario per le triangolari interne le fatture emesse potranno essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al mese stesso. Per queste ultime operazioni, è confermato lo slittamento in avanti del termine di liquidazione dell'imposta.

Le nuove regole sulla registrazione, in vigore dal 24 ottobre, influenzeranno la liquidazione del mese di ottobre (entro il 16 novembre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

| | |
|-------------------|--|
| fattura immediata | Dal 1° luglio 2019 la fattura immediata: si considera correttamente emessa entro 10 giorni dall'operazione; se la data di emissione è diversa da quella di effettuazione, va indicata in fattura; se la fattura è emessa nel giorno di effettuazione dell'operazione, va indicata solo la data di emissione. <i>La registrazione è da fare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.</i> |
| fattura differita | La fattura differita va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione se: per le cessioni di beni, alla data di effettuazione la consegna o la spedizione risulta da documenti idonei a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione; per le prestazioni di servizi, l'esecuzione è provata da documenti idonei. <i>La registrazione va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.</i> |
| la «triangolare» | Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo tramite il proprio cedente: la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. <i>La registrazione sul registro vendite va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento allo stesso mese.</i> |

